MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 4 agosto 2022.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/274, (UE) 2022/275, (UE) 2022/276, (UE) 2022/277, (UE) 2022/278, (UE) 2022/279, (UE) 2022/280, (UE) 2022/281, (UE) 2022/282, (UE) 2022/283, (UE) 2022/284, (UE) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:



a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

«3	Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali utilizzate in AEE immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada):	
3 a)	Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg	Scade il 24 febbraio 2025
3 b)	Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500mm): 5 mg	Scade il 24 febbraio 2025
3 c)	Lampade lunghe (>1 500mm): 13 mg	Scade il 24 febbraio 2025».

b) I punti 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

«4 c)	Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
4 c)-I	P ≤ 155 W: 20 mg	Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-II	$155 \text{ W} < P \le 405 \text{ W}$: 25 mg	Scade il 24 febbraio 2027
4 c)-III	P > 405 W: 25 mg	Scade il 24 febbraio 2027».

c) I punti 1, 1 a), 1 b), 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

« 1	Mercurio in lampade	
	fluorescenti ad attacco singolo	
	(compatte) fino ad un massimo	
	di (per tubo di scarica):	
1 a)	Per usi generali di	Scade il 24 febbraio 2023
	illuminazione < 30 W: 2,5 mg	See transference (See See See See See See See See See S
1 b)	Per usi generali di	Scade il 24 febbraio 2023
	illuminazione $\geq 30 \text{ W e} < 50$	attacontrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del
	W: 3,5 mg	
1 c)	Per usi generali di	Scade il 24 febbraio 2023
	illuminazione $\geq 50 \text{ W e} < 150$	
	W: 5 mg	

1 d)	Per usi generali di	Scade il 24 febbraio 2023
	illuminazione ≥ 150 W: 15 mg	
1 e)		Scade il 24 febbraio 2023».
	illuminazione, con una struttura	
	di forma circolare o quadrata e	
	un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5	
	mg	

d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:

«1 g)	Per	usi	generali	di	Scade il 24 agosto 2023»	AVARILISTO CON DECIMENTA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA
	tempo		< 30 W aver di almeno 20			

e) Il punto 4 e) è sostituito dal seguente:

«4 e)	Mercurio	in lampade	ad	Scade il 24 febbraio 2027»
	alogenuri me	etallici (MH)		

f) Il punto 4 f) è sostituito dal seguente:

) ii punto 4.	i) e sostituito dai seguente.	
«4 f)-I	Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato	Scade il 24 febbraio 2025
4 f)-II	Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 ANSI lumen	Scade il 24 febbraio 2027
4 f)-III	Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura	Scade il 24 febbraio 2027
4 f)-IV	Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto	Scade il 24 febbraio 2027».

g) Il punto 4 a) è sostituito dal seguente:

«4 a)	Mercurio in altre lampade a	Scade il 24 febbraio 2023
	scarica a bassa pressione (per	
	lampada): 15 mg	
4 a)-I	Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada	Scade il 24 febbraio 2027».

h) Il punto 1 f) è sostituito dal seguente:

«1 f)	Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):	
1 f)-I	Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg	Scade il 24 febbraio 2027
1 f)-II	Per usi speciali: 5 mg	Scade il 24 febbraio 2025».

i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:

-,	, ii painto ii	e) b) e boblitaire dai begaente.	
	«2 b) 3)	Lampade non lineari trifosforo	Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati
		con tubo di diametro > 17 mm	10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023
		(per esempio T9): 15 mg	fino al 24 febbraio 2025.»

1) I punti 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituiti dai seguenti:

) I punti 4 b)), 4 b)-l, 4 b)-ll e 4 b)-lll sono sost	ituiti dai seguenti:
«4 b)	Mercurio in lampade a sodio ad	Scade il 24 febbraio 2027
	alta pressione (vapore) per usi	
	generali di illuminazione fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
	scarica), in lampade con un	
	indice di resa cromatica	
	migliorato Ra > 80 : P ≤ 105 W:	
	possono essere utilizzati 16 mg	
	per tubo di scarica	
4 b)-I	Mercurio in lampade a sodio ad	Scade il 24 febbraio 2023
	alta pressione (vapore) per usi	
	generali di illuminazione fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
	scarica), in lampade con un	
	indice di resa cromatica	
	migliorato Ra > 60: $P \le 155 \text{ W}$:	
	possono essere utilizzati 30 mg	
4 L \ II	per tubo di scarica	Can do 11 24 Chb i - 2022
4 b)-II	Mercurio in lampade a sodio ad	Scade il 24 febbraio 2023
	alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
	scarica), in lampade con un	
	indice di resa cromatica	
	migliorato Ra > 60: 155 W < P	
	≤ 405 W: possono essere	
	utilizzati 40 mg per tubo di	
	scarica	
4 b)-III	Mercurio in lampade a sodio ad	Scade il 24 febbraio 2023».
	alta pressione (vapore) per usi	
	generali di illuminazione fino	
	ad un massimo di (per tubo di	
	scarica), in lampade con un	
	indice di resa cromatica	

migliorato Ra \geq 60: P \geq 405 W:	
possono essere utilizzati 40 mg	
per tubo di scarica	

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5) sono sostituiti dai seguenti:

1) 1 punu 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 3) sono sosituiti dai seguenti.			
«2 a)	Mercurio in lampade		
	fluorescenti lineari ad attacco		
	doppio per usi generali di		
	illuminazione fino ad un		
	massimo di (per lampada):		
2 a) 1)	Trifosforo con tempo di vita	Scade il 24 febbraio 2023	
	normale e tubo di diametro < 9		
	mm (per esempio T2): 4 mg		
2 a) 2)	Trifosforo con tempo di vita	Scade il 24 agosto 2023	
200 201	normale e tubo di diametro ≥ 9		
	mm e \leq 17 mm (per esempio		
	T5): 3 mg		
2 a) 3)	Trifosforo con tempo di vita	Scade il 24 agosto 2023	
	normale e tubo di diametro >		
	17 mm e \leq 28 mm (per esempio		
	T8): 3,5 mg		
2 a) 4)	Trifosforo con tempo di vita	Scade il 24 febbraio 2023	
	normale e tubo di diametro >		
	28 mm (per esempio T12): 3,5		
	mg		
2 a) 5)	Trifosforo con tempo di vita	Scade il 24 febbraio 2023».	
	lungo (≥ 25 000h): 5 mg.		

n) Il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:

j ii panto 2 b j + j e sostituito dai seguente.		
«2 b) 4)- I	Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg	Scade il 24 febbraio 2025
«2 b) 4)- II	Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg	Scade il 24 febbraio 2027
«2 b) 4)- III	Lampade di emergenza: 15 mg	Scade il 24 febbraio 2027».

Art. 2.

Disposizioni transitoriee finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022

Il Ministro: Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2344

22A04914

